

## STATUTO A.U.S.E.

### Denominazione - Scopo - Sede - Durata

ART. 1) È costituita una Associazione ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata:

«Associazione Universitaria di Studi Europei  
(A.U.S.E.)»

ART. 2) L'Associazione si propone di:

- a) promuovere la ricerca e l'insegnamento a livello universitario con riferimento agli aspetti giuridici, politici, sociali, economici e storici dell'organizzazione, del funzionamento e dello sviluppo dei processi e delle istituzioni di integrazione e unificazione europea;
- b) cooperare con analoghe associazioni ed istituzioni pubbliche e private operanti in Italia, in Europa e negli altri continenti;
- c) promuovere e organizzare seminari di studio e conferenze;
- d) incoraggiare la pubblicazione di opere scientifiche in materia;
- e) favorire la creazione di centri di documentazione, gruppi di studio e di ricerca; organizzare concorsi e borse di studio; istituire premi e ricompense.

ART. 3) È escluso dalle finalità dell'Associazione qualsiasi scopo di lucro. È inoltre esclusa qualsiasi attività commerciale.

ART. 4) L'Associazione ha sede in Milano, Corso Magenta n. 59.

ART. 5) L'Associazione ha durata illimitata.

### Soci

ART. 6) L'Associazione è costituita da soci fondatori, ordinari, sostenitori e onorari.

Sono soci *fondatori* le persone fisiche che hanno partecipato alla costituzione.

Possono essere ammessi successivamente all'Associazione quali soci *ordinari*, docenti e ricercatori universitari operanti nel campo

dell'integrazione e unificazione europea, presentati da due soci e che abbiano ottenuto il gradimento del Consiglio direttivo espresso a maggioranza di voti.

Il Consiglio stabilisce annualmente l'ammontare delle quote associative.

Le persone fisiche e giuridiche ed altri enti che versano una quota annuale non inferiore a dieci volte la quota fissata dal Consiglio direttivo per i soci ordinari, potranno essere ammessi a far parte dell'Associazione secondo le modalità di cui al terzo comma del presente articolo e riceveranno la qualifica di soci sostenitori.

Il Consiglio direttivo può attribuire il titolo di socio *onorario* alle persone che rendono o che abbiano reso servizio particolare all'Associazione.

I soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota.

I soci hanno tutti uguali diritti e non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote.

È escluso qualsiasi rimborso ai soci in caso di recesso.

### **Patrimonio**

ART. 7) L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi:

- a) dalle quote dei soci;
- b) dai contributi pubblici, privati, comunitari, sia occasionali che periodici;
- c) da eventuali sopravvenienze attive che emergessero a seguito dell'effettuazione di lavori, studi e ricerche.

### **Organi**

ART. 8) Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario-Tesoriere;
- e) il Revisore dei Conti.

Tutte le cariche sono gratuite.

Tuttavia il Consiglio potrà attribuire al Segretario una indennità annuale.

## **Assemblea**

ART. 9) L'Assemblea è costituita dai soci fondatori, ordinari, sostenitori e onorari ed è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente.

L'Assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente o un terzo dei membri del Consiglio direttivo lo ritenga opportuno.

ART. 10) Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte mediante lettera spedita a ciascuno dei soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.

ART. 11) Sono di competenza dell'Assemblea:

- a) l'approvazione della relazione del Presidente sull'attività svolta dall'Associazione;
- b) l'approvazione del rendiconto del Segretario-Tesoriere;
- c) la nomina del Consiglio direttivo;
- d) la nomina del Revisore;
- e) le altre delibere attinenti alla attività della Associazione, ad essa sottoposte dal Consiglio;
- f) le eventuali modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione.

ART. 12) Ogni socio, quale che ne sia la categoria di appartenenza ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Ciascun socio non può rappresentare per delega più di cinque soci.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza o rappresentanza di almeno la metà del numero complessivo dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, salvo per le elezioni delle cariche sociali per le quali è sufficiente la maggioranza relativa.

ART. 13) Per le modifiche al presente statuto e per lo scioglimento dell'Associazione è richiesto il voto favorevole di almeno la metà dei soci in regola con le quote sociali.

## **Consiglio direttivo**

ART. 14) Il Consiglio direttivo è composto di un numero di membri variabile da sette a quindici eletti dall'Assemblea con almeno un rappresentante per ciascuna delle cinque aree disciplinari di cui all'art. 2 del presente statuto.

Il Consiglio dura in carica tre anni.

I Consiglieri sono rieleggibili. In caso di cessazione di un Consigliere nel corso dell'esercizio è in facoltà del Consiglio stesso di cooptare il sostituto che rimarrà in carica sino alla prossima Assemblea.

Le riunioni sono convocate con avviso contenente l'ordine del giorno spedito almeno sette giorni prima dell'adunanza (salvi i casi di urgenza) e sono presiedute dal Presidente o in mancanza dal membro del Consiglio designato dagli intervenuti.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. Esso è convocato dal Presidente su iniziativa sua o su richiesta di almeno un terzo dei membri del medesimo.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio elegge fra i suoi membri per un triennio il Presidente ed il Segretario-Tesoriere, che sono entrambi rieleggibili.

ART. 15) Al Consiglio è affidata la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, la promozione e l'organizzazione dell'attività sociale, l'ammissione dei nuovi soci, la erogazione dei mezzi di cui dispone l'Associazione per il raggiungimento dei fini di cui al presente Statuto.

Il Consiglio determina l'ammontare delle quote sociali. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri.

## **Presidente**

ART. 16) Al Presidente spetta la legale rappresentanza dell'Associazione, con firma libera, con facoltà di nominare procuratori alle liti o *ad negotia*.

## **Segretario-Tesoriere**

ART. 17) Il Segretario-Tesoriere cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio e la gestione ordinaria dell'Associazione.

Esercita le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio e dal Presidente.

Il Segretario-Tesoriere riferisce annualmente alla Assemblea sulla gestione economica dell'Associazione e compila il rendiconto al 31 dicembre di ogni anno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

### **Il Revisore dei Conti**

ART. 18) Il Revisore dei Conti esercita le funzioni di controllo contabile dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea. Resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

### **Scioglimento**

ART. 19) In caso di scioglimento dell'Associazione, o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto per gli scopi dell'Associazione o scopi affini, escluso in ogni caso qualsiasi rimborso ai soci.